



ARES Sardegna
Azienda Regionale Salute

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1037 DEL 13/04/2026

Proposta n. 1114 del 13/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC. GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

Il Direttore Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Programmazione biennale 2024 - 2025 - Intervento CUI F03990570925202400026 - Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 – Fondi PNRR - Fondi RAS. Gara Europea a Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36, per l'affidamento di un Accordo Quadro con unico Operatore Economico, suddiviso in 11 Lotti, avente ad oggetto la fornitura di Microscopi Operatori per oculistica e otorinolaringoiatria e altre apparecchiature per l'oculistica destinate alle diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. Revoca e ritiro in autotutela Lotto 10 - CIG B61FD9047A

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile della fase di Affidamento	Dott. Nico Cocco	
Il RUP	Ing. Ester Mura	
Il Dirigente S.S. Procurement tecnologie Biomediche	Dott. Giovanni Scarteddu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

CONSIDERATO CHE fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la D.G.R. n. 46/23 del 03/09/2025, avente ad oggetto *“Azienda regionale della salute (ARES) - Centrale di committenza. Modalità e criteri applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 e s.m.i.”*;

VISTI gli art.1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 relativi rispettivamente ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e in particolare l'art. 1 ai sensi del quale le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto con massima tempestività, trasparenza e miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 3153 del 20/12/2024, come integrata e modificata con determinazione n. 654 del 11/03/2025, ARES Sardegna ha adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, decisione a contrarre per l'affidamento, mediante Gara Europea a Procedura Aperta, di un Accordo Quadro con unico Operatore Economico, suddiviso in 11 Lotti, per la fornitura di Microscopi Operatori per oculistica e otorinolaringoiatria e altre apparecchiature per l'oculistica destinate a diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- tale procedura di affidamento è stata quindi indetta con Bando di gara numero 184717-2025, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S 57/2025 del 21/03/2025, sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) e sul sito istituzionale di ARES Sardegna, ed è stata quindi avviata la relativa procedura telematica sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale ASP di Consip S.p.A (Numero Gara 5192740);
- con successivo avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.U.E GU S: 81/2025 del 25/04/2025, sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) e sul sito istituzionale di ARES Sardegna sono state disposte alcune rettifiche alla documentazione di gara, con contestuale proroga dei termini di presentazione delle offerte;
- il termine di presentazione delle offerte è venuto a scadenza in data 23/05/2025;

- alla data odierna, per tutti i Lotti dall'1 al 9 e per il Lotto 11, sono state completate le operazioni di valutazione delle offerte, nonché le verifiche sugli offerenti, ed è stata quindi disposta l'aggiudicazione efficace di tali lotti con determinazione n. 832 del 24/03/2026;
- il Lotto 10 di tale Accordo Quadro, per il quale sono pervenute n. 4 offerte, ha ad oggetto forniture di OCT (Tomografia a coerenza ottica), incluse negli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e destinate all'acquisizione di dotazioni tecnologiche per le Case di Comunità delle Aziende Sanitarie;
- in relazione a tale ultimo Lotto la procedura risulta ancora nella fase amministrativa e non sono state aperte le offerte tecniche, né è stata compiuta alcuna attività di valutazione delle offerte stesse;

RILEVATO CHE

- nel frattempo Consip S.p.A. ha dato avviso, sul proprio sito istituzionale, dell'avvenuta aggiudicazione efficace, in data 30/10/2025, del Lotto 6 della Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, suddivisa in più Lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, avente ad oggetto la fornitura di dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità e altre strutture di prossimità per le Pubbliche Amministrazioni;
- il Lotto 6 di tale Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura delle medesime apparecchiature OCT del Lotto 10 della gara ARES;
- tale Lotto dell'Accordo Quadro Consip S.p.A., pur non essendo ancora formalmente attivo, risulta in stato di aggiudicazione efficace e, secondo le tempistiche fisiologiche delle procedure Consip, sarà reso disponibile per l'emissione degli ordinativi di fornitura in tempi compatibili con le esigenze della scrivente Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. n. 95/2012 dispone che, al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip S.p.A., gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ARES Sardegna, quale ente del Servizio Sanitario, è ricompresa tra gli enti cui si applica la normativa sopra indicata;
- l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, inoltre, nel dettare norme sulle attività che possono essere svolte dalle stazioni appaltanti ed in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, precisa che restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;
- al momento dell'indizione della presente procedura di gara l'Accordo Quadro Consip S.p.A. di cui sopra non era stato ancora aggiudicato e ricorrevano, pertanto, i presupposti per lo svolgimento di una autonoma procedura di acquisto;
- nel corso della gara, tuttavia, è sopravvenuta l'aggiudicazione efficace del Lotto 6 dell'Accordo di cui sopra e, pertanto, con la sua prossima attivazione si perfezionerà, in capo alla scrivente amministrazione, l'obbligo di utilizzo di tale strumento previsto dall'art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. n. 95/2012;
- tale iniziativa Consip ha per oggetto forniture del tutto identiche rispetto a quelle previste nella gara ARES, con caratteristiche tecniche che risultano idonee a soddisfare il fabbisogno messo a gara dalla scrivente amministrazione;
- non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 1, comma 510, della L. 208/2015 per procedere ad un acquisto autonomo, non sussistendo alcuna mancanza di caratteristiche essenziali dell'Accordo Quadro Consip S.p.A. rispetto al fabbisogno specifico messo in gara dalla scrivente amministrazione;

RILEVATO INOLTRE CHE

- da quanto sopra esposto appare evidente che la procedura indetta da ARES, relativamente al Lotto 10, non consentirà la conclusione in tempi brevi e certi;
- per contro, il Lotto 6 dell'Accordo Quadro CONSIP, una volta attivato, consentirà l'acquisizione immediata delle apparecchiature in questione attraverso uno strumento già validato, con condizioni economiche competitive e senza necessità di ulteriori procedure di gara; al riguardo si precisa che per il lotto 6 in questione, a fronte di un importo complessivo a base d'asta di euro 243.100.000,00 IVA esclusa, l'aggiudicazione è stata disposta per il complessivo importo di euro 169.073.666,67 IVA esclusa;
- a ciò si aggiunga che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, *"l'adesione alle convenzioni Consip esprime un'economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti che indiretti, consistenti nella sostanziale riduzione dei costi"* (così Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2025,

n. 9052); la significativa differenza tra l'importo a base d'asta e l'importo di aggiudicazione del Lotto 6 Consip S.p.A. conferma il predetto orientamento e la convenienza dell'adesione allo strumento centralizzato.”

CONSIDERATO PERTANTO CHE dall'espositiva che precede emerge con evidenza come sussistano le seguenti sopravvenute ragioni di interesse pubblico primario che rendono necessaria e giustificano la revoca del Lotto 10 della procedura aperta ARES di cui all'oggetto:

- a) l'adesione all'Accordo Quadro Consip S.p.A. di prossima attivazione consentirà di acquisire le apparecchiature in tempi compatibili con le esigenze della scrivente Amministrazione, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, evitando i rischi di ritardo e di non opportuno dispendio di ulteriori attività amministrative connesse al completamento di una procedura di gara con elevata probabilità di contenzioso o, comunque, di lunga gestazione;
- b) perseguimento del principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa: l'Accordo Quadro Consip S.p.A. garantirà a breve condizioni economiche e contrattuali già validate e competitive, evitando i costi e i tempi di una procedura la cui prosecuzione presenterebbe, come detto, criticità significative ed i cui tempi di conclusione sarebbero, con ogni probabilità, superiori ai tempi di attivazione del Lotto Consip;
- c) l'Accordo Quadro Consip S.p.A., una volta attivato, risulterà immediatamente operativo e fruibile, eliminando i rischi di impugnazione e di contenzioso che graverebbero sulla procedura di gara in corso relativamente al Lotto 10;
- d) la revoca del Lotto n. 10 consente di concentrare le risorse amministrative sull'attivazione degli altri Lotti della gara ARES, evitando l'impiego di tali risorse su una procedura che presenterebbe le criticità sopra descritte;
- e) si ribadisce, infine, che la prossima attivazione del Lotto 6 dell'Accordo Quadro CONSIP determinerà l'obbligo di approvvigionarsi tramite tale strumento di acquisto;

VALUTATO CHE

- in relazione al citato Lotto n. 10, alla data odierna, non sono state ancora aperte le offerte tecniche né è stata compiuta alcuna attività di valutazione delle stesse e, quindi, non è stata adottata alcuna proposta di aggiudicazione né, tanto meno, alcun provvedimento di aggiudicazione;
- al riguardo si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, prima dell'aggiudicazione definitiva non è necessaria la comparazione tra interesse pubblico al ritiro e interesse privato alla conservazione degli atti di gara, non essendo prospettabile un affidamento tutelabile del concorrente in tale fase procedimentale (in tale senso la recente Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 915), in quanto in tale ipotesi la rimozione di atti di una procedura di gara, motivata da sopravvenute ragioni di interesse pubblico (come nel caso di specie), si configura quale mero ritiro doveroso;
- in ogni caso, pure laddove nel caso di specie debba ritenersi applicabile la disciplina dell'autotutela decisoria di cui all'art. 21-quinquies della L. 241/90, si osserva come la comparazione tra l'interesse pubblico primario e gli interessi privati dei concorrenti alla conservazione della procedura conduca alla chiara prevalenza del primo, in quanto non sono state ancora aperte le offerte tecniche, né è stata compiuta alcuna attività di valutazione delle stesse, per cui nessun concorrente ha acquisito alcuna posizione differenziata e qualificata né alcun affidamento tutelabile, trattandosi di una mera aspettativa alla conclusione del procedimento;
- per contro, l'interesse pubblico primario alla revoca, consistente nelle ragioni di opportunità, efficienza ed economicità esposte nel precedente considerato, risulta chiaramente prevalente rispetto agli interessi dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione del lotto in questione, che si configurano, allo stato, come mere aspettative non qualificate;

RITENUTO PERTANTO

- di dover procedere, in considerazione delle sopravvenute ragioni di interesse pubblico sopra esposte, alla revoca e ritiro in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Lotto n. 10 "Fornitura di n. 15 OCT e servizi connessi" della procedura di gara di cui all'oggetto;
- di dare atto che la revoca del predetto Lotto n. 10 non pregiudica la conclusione della procedura di gara per gli altri 10 lotti (Lotti 1-9 e Lotto 11), per i quali è stato già adottato il relativo provvedimento di aggiudicazione efficace con Determinazione n. 832 del 24/03/2026;

e tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

1. con riferimento alla Gara Europea a Procedura Aperta per l'affidamento un Accordo Quadro con unico Operatore Economico, in 11 Lotti, avente ad oggetto la fornitura di Microscopi Operatori per oculistica e otorinolaringoiatria e altre apparecchiature per l'oculistica destinate alle diverse Aziende Sanitarie del Servizio

Sanitario Regionale della Sardegna, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S 57/2025 del 21/03/2025, di revocare e ritirare in autotutela il Lotto 10 di tale procedura di gara (Fornitura di n. 15 OCT e servizi connessi - CIG B61FD9047A), ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le sopravvenute ragioni di interesse pubblico esposte in premessa;

2. di dare atto che la presente revoca determina l'inidoneità degli atti di gara relativi al predetto Lotto n. 10 a produrre ulteriori effetti;

3. di comunicare il presente provvedimento di revoca a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta per il Lotto n. 10;

4. di dare atto che la revoca del predetto Lotto n. 10 non pregiudica la conclusione della procedura di gara per gli altri Lotti dell'Accordo Quadro stesso (Lotti 1-9 e Lotto 11), per i quali è stato già adottato il relativo provvedimento di aggiudicazione efficace con determinazione n. 832 del 24/03/2026;

5. di dare idonea pubblicità alla revoca e ritiro del predetto Lotto 10 mediante pubblicazione di apposito avviso ai sensi degli artt. 84 e ssgg. del Codice, nonché nel rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici, curando i necessari adempimenti tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione della Piattaforma Consip dedicata alla presente gara e sul profilo del committente;

7. di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

Ing. Barbara Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 13/04/2026 al 28/04/2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
